

# REGOLAMENTO ATTIVITÀ

## TITOLO I - FORMAZIONE DELLE NORME

### 1. DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Tutte le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, a pena di nullità. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al vaglio di legittimità operato dall'Organo disciplinare competente a giudicare in ultima istanza.

## TITOLO II - ATTIVITÀ

### 2. LA STAGIONE SPORTIVA.

L'anno sportivo della Lcfc ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio successivo.

### 3. CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

a) La Lcfc organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, gli Arbitri, gli Osservatori speciali di Lega che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale. L'attività può essere svolta da soggetti appartenenti ai due sessi.

La Lcfc può altresì fornire alle associazioni affiliate, che organizzino tornei, le prestazioni dei propri arbitri, secondo le condizioni previste dall'apposito contratto.

La Lcfc non assumerà alcuna responsabilità per fatti accaduti nei tornei organizzati dalle associazioni affiliate, non avendo alcuna funzione organizzativa o collaborativa, ma la sola designazione degli arbitri per le gare.

b) **L'attività amatoriale** è agonistica o ricreativa.

1) **L'attività agonistica** è quella indicata come tale nelle norme di partecipazione della manifestazione. È altresì attività agonistica quella dell'arbitro nella disciplina del calcio a 11.

Per svolgere attività agonistica è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.

2) **L'attività ricreativa** è quella indicata come tale nelle norme di partecipazione della manifestazione. È altresì attività ricreativa quella dell'arbitro nella disciplina del calcio a 5.

Per svolgere attività ricreativa è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità generica.

c) Sono previsti i seguenti **ambiti**:

- uomini da 18 anni in poi;
- donne da 14 anni in poi;
- giovani da 7 a 18 anni.

Gli ambiti uomini o donne possono svolgere attività amatoriale agonistica o ricreativa, mentre quella giovani è sempre ricreativa. Alle manifestazioni dell'ambito giovani possono partecipare giocatori nati in un biennio o eccezionalmente, se espressamente previsto nelle Norme di partecipazione, nell'anno precedente al biennio.

d) Sono previste le seguenti discipline:

- calcio a 11 (agonistica o ricreativa);
- calcio a 5 (agonistica o ricreativa).

Quale esemplificazione dell'appartenenza all'attività, alle discipline e alle categorie, vale il seguente prospetto:

ambiti	uomini o donne				giovani		
discipline	11		5	altre	11		5   altre
attività	agonistica/ricreativa				ricreativa		

- e) Per la sola attività amatoriale ricreativa, i soggetti di sesso femminile possono partecipare ad attività rivolta a soggetti di sesso maschile, purché in regola con le età previste per i diversi ambiti.

## TITOLO III - ASSOCIAZIONI

### 4.ADESIONE ALLA LCFC.

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lcfc devono aderire alla stessa sottoscrivendo l'atto di affiliazione.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione incondizionata delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nella Normativa della Lcfc, nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni della Lcfc.

### 5.ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione, per partecipare alle attività promosse dalla Lcfc, a pena di inammissibilità della stessa iscrizione, devono:

- a) inoltrare alla Lcfc, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione, apposta domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente;
- b) consegnare una dichiarazione con l'indicazione di un campo di gioco regolamentare, se con impianto di illuminazione o no, della giornata e dell'orario in cui si intendono giocare le gare interne;
- c) versare la quota d'iscrizione e la cauzione prevista, la quale deve essere integrata su espressa richiesta della Lcfc quando sia diminuita, a seguito di prelievi, sotto l'importo di euro 100,00;
- d) dichiarare gli indirizzi e i recapiti telefonici del Presidente e dei Dirigenti dell'Associazione;
- e) comunicare il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione e i colori sociali della squadra;
- f) consegnare alla Segreteria della Lcfc la dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante l'effettuazione, da parte dei propri Tesserati, della visita medica richiesta a norma dell'articolo 22 RA;
- g) consegnare alla Segreteria della Lcfc l'elenco dei suoi Atleti, Dirigenti e Soci che intende tesserare. Questi devono firmare per accettazione e per fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 (privacy), il predetto elenco, che deve essere inoltre sottoscritto dal Presidente, previa l'esibizione di un suo documento d'identità e della fotocopia dello stesso, che deve essere conservata dalla Lcfc. La sottoscrizione del Presidente deve essere autenticata o apposta alla presenza di un addetto della Lcfc. Sull'elenco in parola deve essere indicato il tipo di polizza assicurativa prescelta per ogni Tesserato;
- h) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente;
- i) consegnare alla Segreteria della Lcfc l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, nel caso di prima affiliazione, o - negli altri casi - indicare le eventuali modifiche apportate allo Statuto depositato. L'iscrizione dell'Associazione alle attività della Lcfc si presume accettata qualora, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, la domanda

stessa non sia stata respinta dal Consiglio direttivo della Lcfc secondo le modalità previste degli articoli 30, 31 e 32 RD.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata, nei termini previsti dalle Norme di partecipazione, può comportare la sanzione prevista dall'articolo 89 RD.

Fino dopo 7 giorni dall'inizio del rispettivo campionato (girone), le associazioni non potranno risolvere il rapporto sportivo con i tesserati iscritti nella lista depositata.

Nello stesso termine non sarà efficace nemmeno il recesso.

Il tesseramento integrativo sarà permesso dal mercoledì successivo alla prima giornata di gara della rispettiva manifestazione/campionato e/o girone.

## 6. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI SOCIETARI.

- a) La denominazione sociale e la sede devono essere quelle indicate sulla scheda di adesione alla Lcfc.  
Ogni variazione in merito deve essere comunicata tempestivamente alla Lcfc.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Lcfc con un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione o successivamente, comunque prima dell'inizio della manifestazione.
- c) Le Associazioni devono comunicare tempestivamente alla Lcfc qualsiasi loro modifica statutaria, lo scioglimento o la fusione con altra Associazione e i nominativi dei dirigenti eletti nel proprio Consiglio direttivo.

## 7. FUSIONI E INCORPORAZIONI DI ASSOCIAZIONI.

- a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le Associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della Lcfc:
  - i verbali attestanti la fusione,
  - gli Statuti,
  - il libro o l'elenco dei soci.
- b) L'Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della Lcfc, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
- c) La Lcfc potrà insindacabilmente rigettare la domanda d'iscrizione di un'Associazione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all'acquisizione dei diritti sportivi.
- d) Le fusioni non sono riconosciute dalla Lcfc se avvengono durante una manifestazione in corso.

## 8. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

- a) Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altro socio della stessa purché maggiorenne. La delega deve essere scritta e indicare chiaramente l'oggetto per il quale è rilasciata, a pena di nullità.
- b) Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: il Presidente, l'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra.

## 9. INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO.

- a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della Lcfc.  
In caso di inadempimento, la Lcfc intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
  - la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
  - il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della

Lcfc munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Lcfc, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

## TITOLO IV - TESSERATI

### 10.SOCI-SOSTENITORI (Tessera BS).

- a) Le Associazioni possono tesserare alla Lcfc, con la specifica tessera, i loro Soci-sostenitori.
- b) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Socio-sostenitore deve chiedere la sostituzione della propria tessera con quella di Atleta e deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti.
- c) I Soci-sostenitori non possono prendere parte a gare della stessa manifestazione con più di un'Associazione.

### 11.DIRIGENTI (Tessera IB).

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Lcfc, coloro che inderogabilmente sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) I Dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purchè partecipino ad attività in manifestazioni diverse.

### 12.ATLETI (Tessera BA o IA).

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate dalla Lcfc.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.

### 13.ARBITRI (ART.36 RA).

Sono **Arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
  - b) sono iscritti all'apposito Albo;
  - c) hanno compiuto il 18° anno di età;
  - d) hanno superato l'esame di abilitazione;
  - e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.
- Gli Arbitri devono indicare la disciplina le cui partite intendono dirigere.

### 14.GUARDALINEE UFFICIALI.

Sono **Guardalinee ufficiali** gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

### 15.UFFICIALI DI GARA.

Sono **Ufficiali di gara** gli Arbitri, i Guardalinee ufficiali, gli Osservatori speciali di Lega, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

## TITOLO V - TESSERAMENTO

### 16.TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DEI DIRIGENTI.

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della Lcfc devono tesserarsi alla stessa



rispettando le seguenti modalità:

- 1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta **sottoscritta** su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
  - 2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria della Lcfc.
- b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
- c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.  
In caso di mancata pubblicazione di tale termine il tesseramento sarà consentito solo entro l'inizio della manifestazione.
- d) Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato relativamente ai dati anagrafici del tesserato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato.
- e) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
- f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- g) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
- h) Qualora un Atleta richieda di essere tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, la Segreteria della Lcfc avvisa i responsabili delle stesse, i quali devono informare il Tesserato. Quest'ultimo non può prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale Associazione intende partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione deve pervenire alla Segreteria della Lcfc che autorizza l'interessato a svolgere l'attività.

## 17.TESSERAMENTO DEI SOCI-SOSTENITORI.

Per il tesseramento dei Soci-sostenitori, valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. È ammesso il tesseramento dei Soci-sostenitori in ogni momento della stagione sportiva. Può essere tesserato come Socio-sostenitore chi è già tesserato per altre Organizzazioni sportive e ha preso parte effettiva all'attività. Il Socio-sostenitore può sciogliere il proprio rapporto sportivo contratto con l'Associazione d'appartenenza in qualsiasi momento della stagione sportiva.

## 18.TESSERAMENTO DEGLI ARBITRI.

Agli Arbitri è rilasciata la tessera prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Lcfc. Gli Arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso Associazioni calcistiche affiliate alla Lcfc. È consentito agli Arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Responsabile del Settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti e/o Dirigenti: in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro Associazione partecipa. Gli Arbitri, per partecipare come Atleti e/o Dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

## 19.CARTELLINO DELLA LCFC.

È facoltà di ogni Tesserato o Associazione ottenere il rilascio del cartellino plastificato, che può sostituire il documento d'identità nella sola attività sportiva della Lcfc. Per ottenere il cartellino, l'Associazione dovrà accedere alla sua area personale del portale della Lcfc e inserire i dati del



sogetto da tesserare nell'apposito spazio. La stampa del cartellino, la foto del tesserato e la fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo devono essere consegnate alla Segreteria della Lcfc, che li vidimerà e li plastificherà.

È onere dell'Associazione richiedente ritirare i cartellini presso la sede.

## **20.SCIoglimento DEL RAPPORTO SPORTIVO CON L'ASSOCIAZIONE D'APPARTENENZA DA PARTE DEI TESSERATI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA.**

Tesserati che svolgono attività nella Lcfc possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

### **a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Tesserato.**

L'Atleta o il Dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.

In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l'atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall'inizio ufficiale della manifestazione.

Il socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.

Il Tesserato deve consegnare alla Segreteria della Lcfc la dichiarazione scritta di recesso, con la presa d'atto del recesso da parte dell'Associazione di provenienza.

Le sanzioni per gli inadempimenti a quanto sopra previsto sono indicate dagli articoli 91, 99 e 132 RD.

### **b) Esclusione dell'Associazione.** Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della Lcfc, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

## **21.DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE. (Abrogato).**

## **TITOLO VI - TUTELE**

### **22.TUTELA SANITARIA.**

a) Competenza primaria della Lcfc è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.

b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla Lcfc in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.

c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:

- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale;
- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività ufficiale.

d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.

e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.

f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.



### **23. TUTELA ASSICURATIVA.**

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro Tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento della Lcfc all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i Tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

### **24. DENUNCIA-QUERELA PROPOSTA DA UN TESSERATO LCFC NEI CONFRONTI DI ALTRO TESSERATO LCFC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.**

Ogni Tesserato che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Tesserato per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività della Lcfc deve darne comunicazione al Presidente della Lcfc.

## **TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

### **25. CAMPIONATI.**

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche, che possono prevedere l'accesso a eventuali Finali nazionali.

I Campionati possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

I Campionati possono prevedere uno o più gironi: in tale secondo caso deve essere prevista una fase finale. I Campionati possono altresì prevedere più categorie di merito, organizzate o no in più gironi. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

### **26. TORNEI.**

Sono definite Tornei le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche e che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali. I Tornei possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

### **27. RASSEGNE.**

Sono classificate Rassegne le manifestazioni, alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Le Rassegne possono essere a invito: in tal caso hanno diritto di parteciparvi tutte le Associazioni che ne facciano richiesta nei termini e nei limiti numerici previsti dalle Norme di partecipazione.

### **28. REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.**

Le manifestazioni possono essere articolate in unica o più fasi.

Nella fase unica o nella prima fase le squadre appartenenti al girone si incontreranno tutte fra loro in partita unica o in gare di andata e ritorno (formula all'italiana).

I gironi sono formati secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc.

La classifica finale di una manifestazione a più fasi si determina nei seguenti termini elencati in ordine di rilevanza:

- a) posizione della squadra nella fase a eliminazione diretta;
- b) posizione della squadra nella categoria di merito;
- c) posizione della squadra nel girone d'appartenenza.

Tutte le modalità di svolgimento dei vari tipi di manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere comunque indicate nelle specifiche Norme di partecipazione.

## 29. NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE.

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figg nella stessa disciplina (Campionati dalla serie A alla 3ª categoria, Coppa Regione, Coppa Italia, Campionato Carnico Figg, Coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.

Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della Lcfc gli Atleti non devono essere stati in lista-gara in manifestazioni ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figg, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.

c) Tutti gli Atleti partecipanti alle manifestazioni della Lcfc devono aver l'età prevista dall'articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle Norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.

d) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali della Lcfc, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figg, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività ufficiale della Lcfc dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 RD.

## 30. PARTECIPAZIONE A EVENTUALI FASI NAZIONALI.

Qualora la Lcfc fosse affiliata a un Ente di promozione sportiva, che preveda Finali nazionali, la partecipazione delle Associazioni aderenti sarà regolata dalle relative Norme di partecipazione, che la Lcfc deve comunicare agli interessati.

44

## 31. DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL TESSERAMENTO CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI.

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali devono presentare alla Segreteria della Lcfc, unitamente alla documentazione richiesta dalle Norme di partecipazione, una dichiarazione attestante che i loro Tesserati sono in regola con le Norme di partecipazione.

Tale dichiarazione, sottoscritta per conferma dal Presidente della Lcfc, viene inviata agli Organi nazionali competenti.

La mendacità della dichiarazione sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 138 RD.

## TITOLO VIII - CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

### 32. FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI "ALL'ITALIANA".

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) minori penalità in Coppa disciplina;
- b) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
- c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- d) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;

- e) migliore differenza reti in classifica generale;  
 f) maggior numero di reti segnate in classifica generale;  
 g) sorteggio o, nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo, lo spareggio tra due o più squadre. La decisione spetta al Responsabile del Settore Attività ed è insindacabile.

Per le attività dell'ambito amatoriale ricreativo, la Lcfc può prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica come di seguito previsto a puro titolo esemplificativo:

+ 10 punti	vittoria	- 1 punto	ogni ammonizione
+ 6 punti	pareggio	- 3 punti	ogni espulsione
+ 2 punti	sconfitta	- 10 punti	perdita della gara (art.38 RD)

### 33.PROMOZIONI, RETROCESSIONI E QUALIFICAZIONI.

Nel caso di Campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione, di retrocessione e di qualificazione devono prevedere i seguenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un sesto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;  
 b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte, mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.

Qualora nella stagione successiva una o più squadre non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie deve essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra non iscritta. Per il ripescaggio valgono i seguenti criteri, in ordine di rilevanza, riferiti alla prima fase:

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- 3) maggior numero di punti ottenuti.

Qualora una manifestazione a più fasi e articolata in categorie di merito sia vinta da una squadra partecipante in una categoria inferiore, essa sarà promossa alla massima categoria senza pregiudizio per le squadre già promosse, mentre l'ultima delle non retrocesse in ogni categoria interessata, secondo i criteri previsti dal presente articolo, retrocederà a quella inferiore.

### 34.GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA.

- a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara è in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc. Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.  
 b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc. Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.  
 c) La gara di finale si disputa sempre in gara unica su un terreno di gioco messo a disposizione dalla Lcfc; in caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si disputano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procede con i tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento di gioco del calcio della Lcfc.

**35. COPPA DISCIPLINA.**

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati, per le sanzioni sotto elencate, i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

<b>Sanzioni a carico delle Associazioni</b>	<b>punti</b>
assenza a riunioni obbligatorie	10
perdita della gara / assenza Accompagnatore ufficiale	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica disposto per l'applicazione delle sole sanzioni previste dal titolo V capo I del Regolamento disciplina	30
<b>Sanzioni carico dei Tesserati</b>	<b>punti</b>
ammonizione	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse)	3
squalifica per ogni mese:	12

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti in Coppa disciplina e le partite disputate.

Quando un'Associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa disciplina.

Le prime squadre classificate in gironi che prevedano almeno 16 gare otterranno uno sconto sul costo d'iscrizione alla stessa manifestazione nella stagione successiva. L'entità dello sconto sarà pubblicato nelle norme di partecipazione.

**TITOLO IX - DIREZIONE DELLE GARE****36. ARBITRO.**

Le gare organizzate dalla Lcfc devono essere dirette da un Arbitro indicato dal Designatore.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- 1) presentarsi sul campo di gioco almeno mezz'ora prima del previsto inizio della gara;
- 2) dirigere le gare in base alla Normativa e al Regolamento di gioco di calcio approvato dalla Lcfc;
- 3) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- 4) custodire i documenti di riconoscimento durante la gara e fino alla loro restituzione;
- 5) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
- 6) frequentare le riunioni assembleari;
- 7) segnalare con immediatezza al Designatore arbitrale competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
- 8) inviare telematicamente il referto di gara entro le ore 16,00 (entro le 14,00 se via fax) del giorno successivo dalla sua disputa. Ai fini dell'accertamento fa fede la data e l'ora di ricezione dell'invio telematico o del fax. Il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionato con pena equivalente a quella della non corretta compilazione del referto.
- 9) essere reperibili per ricevere la designazione:
  - per il calcio a 11 il martedì e il mercoledì,
  - per il calcio a 5 il mercoledì e il giovedì.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) divisa ufficiale della Lcfc composta da: distintivo della Lcfc, casacca, pantaloncini e calzettoni, che devono essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; nel caso in cui l'Arbitro indossi una casacca non di colore nero egli deve inderogabilmente avere una muta di riserva nera;
- b) scarpe da calcio;

- c) taccuino con cartellini rosso, giallo e verde;
- d) orologio con cronometro;
- e) fischietto;
- f) moneta per sorteggio.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 143 RD.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è inderogabilmente soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 150 RD.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, da parte del Responsabile del Settore Arbitrale, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare, l'arbitro deve sostenere uno specifico esame per riprendere ad arbitrare.

### **37. VISIONATURA DELL'ARBITRO.**

Gli Osservatori Speciali di Lega (art.11/d RO) sono l'unica figura autorizzata a valutare l'arbitro (art. 11/d RO). Ogni arbitro deve essere visionato almeno una volta durante la stagione agonistica per ogni singola disciplina (calcio a 5 e calcio a 11).

Il Referente degli Osservatori Speciali di Lega designa l'Osservatore per ogni gara, ascoltato il Designatore arbitrale di calcio a 5 o a 11 e il Responsabile del Settore Attività. Il Referente degli Osservatori Speciali di Lega deve tener conto delle valutazioni sugli arbitri pervenute alla Lcfc da parte delle Associazioni. Tali valutazioni non possono incidere però sulla determinazione della graduatorie di merito (art.39 RA). In caso di segnalazioni (negative o positive) nei confronti del medesimo arbitro da parte di più Associazioni, il Referente degli Osservatori Speciali di Lega deve incaricare un Osservatore di seguire l'arbitro indicato.

Il Referente degli Osservatori Speciali di Lega riferisce al Responsabile del Settore arbitrale e al Designatore, in apposita riunione (art.40 RA), le valutazioni sugli arbitri, secondo i giudizi espressi dagli Osservatori Speciali di Lega in occasione delle visionature effettuate.

La valutazione della capacità dell'arbitro è demandata esclusivamente agli Osservatori Speciali di Lega.

### **38. VALUTAZIONE DELL'ARBITRO.**

L'Osservatore speciale di Lega deve tener presente i seguenti criteri per la valutazione dell'arbitro:

- a) conoscenza del regolamento,
- b) preparazione atletica,
- c) competenza tecnica nella gestione della gara,
- d) autorevolezza e correttezza nei confronti degli altri tesserati.

Nel giudizio attinente al punto b) l'Osservatore Speciale di Lega terrà presente la facilità di corsa, la condizione atletica, la capacità di coprire le zone del campo dove si svolge l'azione.

Nella valutazione di cui al punto c) l'Osservatore Speciale di Lega dovrà tener conto del modo di stare in campo, dell'adeguatezza di posizionamento durante le fasi di gioco.

L'esame sull'autorevolezza attiene al comportamento tenuto dall'arbitro prima, durante e dopo la gara nei confronti dei tesserati. L'arbitro che non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico, deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario, nei confronti dei giocatori e dirigenti.

A fine gara l'Osservatore Speciale di Lega compila una relazione su apposito modulo fornito dalla Lcfc, nella quale esprime i giudizi sull'arbitro, facendo riferimento ai criteri sopra indicati.



### 39. GRADUATORIE DI MERITO.

Gli arbitri sono distinti in 4 graduatorie di merito.

Per l'assegnazione di un arbitro alla graduatoria di merito d'appartenenza si deve fare riferimento esclusivamente ai seguenti criteri, secondo ordine di importanza:

- a) amatorialità;
- b) capacità;
- c) consapevolezza del ruolo dell'arbitro;
- d) polivalenza;
- e) affidabilità;
- f) frequentazione delle riunioni informative mensili o dei periodici corsi di aggiornamento;
- g) disponibilità a collaborare con la Lcfc;
- h) due o più ricusazioni.

Per amatorialità si intende la condivisione dei principi amatoriali. La consapevolezza del ruolo fa riferimento alla condotta che l'arbitro deve osservare dentro e fuori dal terreno di gioco, che deve essere improntata al rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza, riservatezza e indipendenza. Per polivalenza si intende la disponibilità ad arbitrare partite sia di calcio a 5, sia di calcio a 11. Affidabilità significa rendersi reperibile per la designazione, rispondere al telefono o richiamare tempestivamente il Designatore nel caso di impossibilità a rispondere, essere sempre disponibile ad arbitrare nei giorni indicati come liberi. La partecipazione alle riunioni informative mensili o ai periodici corsi di aggiornamento consentirà all'arbitro di migliorare la sua posizione nella graduatoria di merito, previa la verifica della sua preparazione da parte del docente. È compito del Responsabile del Settore Arbitrale tenere un albo informatico nel quale ogni arbitro sia inquadrato in una graduatoria di merito.

### 40. COMMISSIONE PER DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO.

Almeno una volta l'anno il Responsabile del Settore Arbitrale indice una riunione per la revisione dell'Albo delle graduatorie di merito. Alla riunione partecipano, oltre al Responsabile del SA, il Referente degli OSL, un designatore, nonché un delegato dell'Assemblea del Settore arbitrale (art. 12/e RO) e delle Associazioni; questi ultimi due con compiti di verifica di trasparenza delle operazioni. È compito esclusivo del Responsabile del SA determinare la graduatoria di merito di ogni arbitro, ascoltato il parere dei componenti della Commissione.

### 41. DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO.

Il Designatore determina preventivamente in 4 fasce le gare, a seconda della loro importanza e della difficoltà tecnica, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono le squadre.

Prima fascia: gare estremamente impegnative,

seconda fascia: gare difficili,

terza fascia: gare di media difficoltà,

quarta fascia: gare di livello ordinario.

Le gare che hanno una rilevante importanza ai fini di una classifica, quelle relative alle fasi finali e gli spareggi sono sempre di seconda o prima fascia.

Il Designatore individua, mediante il sistema informatico, l'arbitro adeguato a dirigere la gara, tenendo conto della difficoltà della partita e della graduatoria di merito dell'arbitro stesso.

Le gare di prima fascia devono essere dirette da arbitri di primo livello.

Le gare di seconda fascia possono essere dirette da arbitri di primo o secondo livello.

Le gare di terza fascia possono essere dirette da arbitri di primo, secondo o terzo livello.

Le gare di quarta fascia possono essere dirette da arbitri di qualsiasi livello.

Le designazioni devono essere pubblicate sul sito [www.lcfc.it](http://www.lcfc.it).

#### 42. RIPETIZIONE CORSO E DELL'ESAME ABILITATIVO.

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte degli Osservatori speciali di Lega, il Responsabile del Settore arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all'art.40 RA, può disporre che l'arbitro sostenga nuovamente l'esame di abilitazione. Fino al superamento dell'esame l'arbitro non potrà essere designato a dirigere partite.

#### 43. SOSPENSIONE DALLA DIREZIONE DELLE GARE.

Per gravi motivi il Responsabile del Settore Arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all'art.40 RA, può disporre la sospensione dell'arbitro dalla direzione delle gare. Il provvedimento tecnico e la sua durata dovranno essere comunicati tempestivamente e personalmente all'arbitro.

#### 44. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO.

- a) Qualora l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale al numero d'emergenza indicato nelle Norme di partecipazione, che invierà sul campo un altro Direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
- b) Le due squadre devono quindi attendere l'arrivo del Direttore di gara per un periodo almeno pari alla durata di un tempo previsto per la gara.
- c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e il secondo non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo. All'Arbitro ritardatario non deve essere corrisposto alcun rimborso spese qualora la partita sia iniziata senza di lui.
- d) Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi i Guardalinee ufficiali, la direzione della gara deve essere affidata a uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro Tesserato per svolgere la funzione di Guardalinee di parte.
- e) Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto b) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro della Lcfc qualora fosse presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano alla Lcfc, pena la nullità della stessa partita. Qualora siano presenti più Arbitri, la squadra prima nominata segnerà telefonicamente i loro nominativi al Designatore che assegnerà a uno di essi la direzione della gara.
- f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro in ossequio alle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.
- g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'Arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo o un suo infortunio non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione, art.5/b RA), la Lcfc corrisponderà a fine stagione alla squadra ospitante la somma di euro 60,00 e alla squadra ospite quella di euro 30,00, quale rimborso spese e risarcimento danni.

#### 45. GUARDALINEE UFFICIALE.

All'Arbitro devono essere affiancati due Guardalinee ufficiali indicati dal Designatore.

I Guardalinee ufficiali hanno il compito di:

- collaborare con l'Arbitro nella direzione della gara;
- redigere il referto, ove richiesto, in modo completo, veridico e leggibile.



La tenuta di gara dei Guardalinee ufficiali deve inderogabilmente essere uguale a quella dell'Arbitro, eccetto il fatto che deve essere inderogabilmente munito della bandierina e non del fischietto.

#### **46. GUARDALINEE DI PARTE.**

Qualora non sia prevista o possibile la presenza di Guardalinee ufficiali, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro un loro Tesserato che assolverà la funzione di Guardalinee segnalando unicamente l'uscita della palla dal campo.

Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale.

In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Guardalinee in qualsiasi momento dell'incontro da altro Tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

Il Guardalinee sostituito non può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

L'Atleta che sostituisce il Guardalinee dopo aver preso parte alla gara come giocatore non può nuovamente prendere parte alla gara come tale.

Non possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte Tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

In deroga a quanto previsto dai due precedenti commi possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte gli Atleti (non Dirigenti) squalificati per un periodo non superiore a 1 mese.

Qualora il Guardalinee di parte sia espulso durante la gara, deve essere sostituito da un altro Tesserato della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro.

In mancanza di Tesserati in panchina, il Guardalinee deve essere sostituito da un giocatore in campo.

Nel campionato over il guardalinee di parte può prendere parte al gioco in qualsiasi momento e può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita, purché la sua sostituzione sia autorizzata dall'Arbitro e il Guardalinee vesta, sopra la divisa di gioco, una casacca di colore diverso. Il Guardalinee, se anche giocatore, che non vestisse la divisa sotto la casacca dovrà essere ammonito.

#### **47. DESIGNATORE ARBITRALE.**

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e i Guardalinee ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori speciali di Lega e ai criteri espressi dal Responsabile del Settore arbitrale.

Il Designatore arbitrale deve sempre prendere visione del Comunicato ufficiale per accertarsi quali Arbitri siano stati squalificati come Atleti o Dirigenti e non deve designarli.

#### **48. DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.**

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Lcfc deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore arbitrale della Lcfc, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD.

#### **49. FACOLTÀ DELL'UFFICIALE DI GARA DI PARTECIPARE ALLE GARE COME ATLETA O DIRIGENTE E OBBLIGHI CONSEGUENTI (ART. 18 RA).**

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD.

Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle

sua veste d'Atleta o Dirigente è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

#### **50. DIARIA E RIMBORSO SPESE. (Abrogata).**

(Vedi articolo 23 RO).

## **TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO**

### **51. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.**

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio della Lcfc. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi puliti, riscaldati e con servizi igienici funzionanti per le due squadre, per l'Arbitro e per i Guardalinee ufficiali;
- b) non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati eccetera) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
- c) avere un adeguato impianto d'illuminazione se indicato all'atto dell'iscrizione alla manifestazione. La pubblicazione del calendario delle gare della manifestazione o ogni sua variazione comporta il riconoscimento, da parte della Lcfc, della regolarità dell'impianto sportivo (art.54 RA).

### **52. IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO.**

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle Norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) La Lcfc ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
- e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla Segreteria della Lcfc. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.

La Lcfc deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

## **TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA LCFC**

### **53. NORME DI PARTECIPAZIONE.**

Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni sportive e devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.

Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:

- a) la tipologia dell'attività (agonistica o ricreativa), la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 eccetera), l'ambito (uomini o donne o giovani);
- b) l'articolazione della manifestazione;



- c) le eventuali integrazioni o deroghe alla presente Normativa;
- d) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
- e) la giornata di emissione e validazione dei tesseramenti;
- f) l'indirizzo degli uffici della Lcfc e di quello presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
- g) qualsiasi altra informazione la Lcfc ritenga opportuno pubblicare.

#### 54.COMUNICATO UFFICIALE.

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della Lcfc.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della Lcfc.

#### 55.CALENDARIO DELLE GARE.

- a) La Lcfc deve emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa fase di ogni manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, la Lcfc comunicherà alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con adeguato preavviso.
- c) La Lcfc deve indicare, unitamente al calendario ufficiale, gli impianti sprovvisti di impianto di illuminazione.

#### 56.COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI OPERATIVE.

- a) La Lcfc può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

#### 57.REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO.

- a) Sono adottate le Regole di gioco del calcio a 11 e a 5 approvate dal Consiglio direttivo della Lcfc. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- b) La Lcfc può adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.

## TITOLO XII - GARE

#### 58.TEMPI DI GARA.

Per l'attività ufficiale, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

##### *Attività amatoriale agonistica.*

##### **Ambiti uomini o donne:**

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 5	2	25



**Attività amatoriale ricreativa.****Ambito giovani:**

livello	tempi	minuti per tempo	minuti per tempo nel calcio a 5
primi calci	2	15	10
meno di 10 anni	2	20	15
dai 10 ai 12 anni	2	20	20
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

**Ambiti uomini o donne:**

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 5	2	25
over	2	40
Altra	2	30

Eventuali tempi supplementari (art. 34/c RA) devono avere durata entrambi di 10 minuti ciascuno per il calcio a 11 e di 5 minuti per il calcio a 5.

**59. GIORNATE E ORARI DELLE GARE.****Nel calcio a 11.**

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al martedì, durante le seguenti fasce orarie:

- SABATO : non prima delle ore 14,30 e non dopo le 19,30
- DOMENICA: non prima delle ore 10,00 e non dopo le 11,00
- VENERDÌ, LUNEDÌ e MARTEDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.00

**Nel calcio a 5.**

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al mercoledì, durante le seguenti fasce orarie:

- VENERDÌ, LUNEDÌ, MARTEDÌ e MERCOLEDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.40
- SABATO: non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 19.30
- DOMENICA: non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 11.30

In entrambe le discipline le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo (art. 51/c RA), pena la perdita della gara.

**60. ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE.**

- a) La Lcfc può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominate devono accordarsi fra loro, completando la procedura telematica entro il termine perentorio di tre giorni dalla disputa della gara.
- d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 6 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della Lcfc, che

dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all'Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 3,00.

La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.

- e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la Lcfc può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
- f) Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate:
- per il calcio a 11 entro e non oltre l'ultimo martedì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare;
  - per il calcio a 5 entro e non oltre l'ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare.

Per le fasi a gironi, dove siano previste almeno 16 partite, le gare devono essere recuperate o posticipate entro e non oltre il:

- martedì immediatamente successivo alla terzultima gara prevista dal calendario, per il calcio a 11;
- mercoledì immediatamente successivo alla terzultima gara prevista dal calendario, per il calcio a 5.

Salvo il termine ultimo previsto dalle norme di partecipazione, le partite delle ultime tre giornate devono essere recuperate entro e non oltre il giovedì immediatamente successivo alla gara da recuperare.

- g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della Lcfc. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.
- h) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla Lcfc, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

## 61. RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI.

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal Regolamento Disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
- b) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione.  
In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.  
La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
- c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla Lcfc i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96.bis RD.  
Se i Tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 RD.

- d) La Lcfc deve corrispondere un rimborso forfettario di euro 25,00 alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione.

### **62.MANCATA DISPUTA DELLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.**

- a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Segreteria della Lcfc entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.
- b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Segreteria della Lcfc entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

### **63.RECUPERO DELLE GARE.**

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.

Entro il mercoledì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che formalizza la mancata disputa della partita, la squadra prima nominata dovrà comunicare la data del recupero, pena la sanzione di 10,00 euro.

Le gare devono essere disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD.

Tutte le ultime date per l'effettuazione di recuperi saranno pubblicate sul C.U. sul quale vengono rese note le date della manifestazione.

La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all'art. 73 RA.

La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata, purché il modulo telematico sia compilato e inviato dalla prima nominata almeno 15 giorni prima della data del recupero.

Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell'altra squadra. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.

Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

### **64.LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE.**

- a) Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il Tesserato a prendere parte alle gare.
- b) I soci sono legittimati a svolgere le loro mansioni, anche se non già tesserati nei termini previsti per il tesseramento ordinario, purché richiedano il tesseramento nei termini di cui all'art. 17 RA.

### **65.TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO.**

Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti sulla lista gara e identificati dall'Arbitro, sono:

- a) Giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;
- b) Guardalinee di parte, se previsto;
- c) Fino a tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;



d) Medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;

e) Massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

Nelle manifestazioni della Lcfc, ove tale previsione non sia derogata dalle norme di partecipazione, è obbligatoria la presenza di un dirigente facente esclusivamente funzione di Accompagnatore ufficiale, che pertanto non può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte (art. 70 RA).

In caso di espulsione del dirigente accompagnatore o di sua impossibilità a svolgere tale funzione, un altro tesserato dovrà sostituirlo senza ricoprire altri ruoli.

La mancanza del dirigente accompagnatore o del suo sostituto comporta le sanzioni previste dagli artt. 35 RA e 88.bis RD.

## 66.ADEMPIMENTI PRELIMINARI.

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

a) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco;

b) tre copie della lista gara debitamente compilata.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di prendere visione nello spogliatoio dell'Arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara, e dei documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli indicati nella lista gara.

Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla Lcfc); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari.

L'Arbitro può consentire l'accesso al campo di gioco di un Tesserato, privo del documento d'identità, nel solo caso lo conosca personalmente.

Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5. In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

## 67.LISTA GARA.

La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della Lcfc e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'Accompagnatore ufficiale, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

Nel caso in cui sia presentata una lista gara diversa, la stessa deve indicare:

a) gli estremi della gara;

b) la denominazione dell'Associazione;

c) il colore delle divise utilizzate nella partita;

d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero e il tipo di documento d'identità di ogni Tesserato.

Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta presente.

Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'Atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'Art. 93 RD.

I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita.

Al momento della consegna della lista gara all'Arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti alla gara; X = atleti che cominciano la partita per il solo calcio a 11;  
C = capitano; VC = vicecapitano; D = dirigente; G = guardalinee; A = accompagnatore ufficiale;  
M = medico; MS = massaggiatore; S = giocatore sostituito.

Al termine della gara la lista deve essere integrata dal dirigente accompagnatore con l'indicazione della lettera "P" in corrispondenza dei tesserati sopraggiunti.

Dopo l'eventuale integrazione una copia di detto elenco, al termine della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di Atleti in numero superiore a quello previsto dall'articolo 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 97 RD.

Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita.

La presenza di Tesserati non Atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'articolo 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 88 RD.

## 68. TEMPI D'ATTESA.

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
- c) Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciatarie alla gara (art. 94 RD).
- d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'Arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.  
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
- e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

## 69. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE.

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori deve essere da 0 a 99.
- b) Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra prima nominata deve cambiare la propria muta.  
Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella della avversaria.
- c) Il colore della maglia dei portieri deve essere diverso o non confondibile con quello dei compagni, degli avversari e dell'arbitro.
- d) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore nero (o di tonalità molto scura), deve provvedere a fornire all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.

- e) La casacca fornita non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 88 RD, salvo che l'Arbitro, per le condizioni della casacca, ritenga di non dover dirigere la partita, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 93 RD.
- f) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'Arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari per la disputa della gara.
- g) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), f), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, l'Associazione responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 93 RD.

## **70. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA.**

Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara o della Lcfc o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale che lo deve assistere in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

## **71. SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI.**

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11.  
Per il calcio a 5 e i campionati over le sostituzioni sono libere.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7.
- d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa.
- e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- f) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco.  
Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco, senza esibizione del cartello.
- g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina.  
Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.  
Fanno eccezione i campionati over.
- h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti (art. 16/b Reg. C5 e art. 12, penultimo comma Reg. C 11).
- i) Le Associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 RD).

## **72.FACOLTÀ DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE DELLE GARE O ALLA PROSECUZIONE PRO FORMA.**

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD.

## **73.SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA.**

Devono trascorrere almeno 24 ore tra una gara giocata, anche parzialmente, e l'altra, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.

Le 24 ore decorrono:

- nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
- nel calcio a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.

## **74.RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI.**

È facoltà di ogni Associazione ricusare non più di due Arbitri.

La relativa comunicazione, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, deve essere inviata al Responsabile del Settore arbitrale che ne potrà tener conto ai fini della valutazione dell'arbitro (art.39 RA). In caso di ricusazione, l'arbitro non dovrà essere designato a dirigere gare della ricusante per il resto della stagione.

## **75.RIUNIONI INFORMATIVE.**

La Lcfc può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

## **76.PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.**

Le premiazioni avverranno come da delibera della Lcfc da pubblicare sul Comunicato Ufficiale. Il mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà le sanzioni previste dall'art. 92 RD. In occasione dell'Assemblea prevista al termine della stagione sportiva, la Lcfc restituisce, salvo richiesta di compensazione, l'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale l'Associazione ha partecipato.

# **TITOLO XIII - FORMAZIONE**

## **77.COMPITI DI FORMAZIONE DELLA LCFC.**

L'attività di formazione deve svilupparsi per favorire l'attuazione sia di indirizzi comuni, sia di omogeneità di contenuti e di modalità dei corsi, il tutto sotto il coordinamento del Settore Formazione della Lcfc.

Il Settore Formazione deve promuovere la formazione di Dirigenti, Arbitri, Guardalinee, Osservatori speciali di Lega, Giudici e Procuratori arbitrali, organizzando e favorendo i relativi corsi, anche con incentivi di carattere premiale.



La Lcfc deve promuovere attività informativa su prevenzione e tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione al pericolo dell'uso di sostanze improprie.

Compito fondamentale del Direttivo della Lcfc è quello di impartire al Settore Formazione gli indirizzi per lo svolgimento della sua attività.

Il Settore Formazione deve tenere gli Albi delle categorie e il Registro generale dei corsi.

## 78.FORMATORI.

Il Consiglio direttivo della Lcfc, su proposta del Settore Formazione, deve nominare i formatori tra tesserati di provata esperienza. I loro nominativi devono essere iscritti nell'apposito albo.

## 79.NATURA DEI CORSI DI FORMAZIONE.

I corsi di formazione si distinguono in corsi di abilitazione e di istruzione.

a) Sono corsi di abilitazione esclusivamente quelli destinati alla formazione di Arbitri, Osservatori speciali di Lega e Giudici d'appello. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti di studio e una prova finale, al cui superamento è subordinato il rilascio del diploma abilitante all'esercizio della funzione. Per l'acquisizione delle predette qualifiche la frequentazione del corso è obbligatoria.

Qualora gli Arbitri abbiano già ottenuto la specifica abilitazione da altre Organizzazioni sportive riconosciute dalla Lcfc o dall'Ente a cui la stessa dovesse essere affiliata, ai fini dell'abilitazione è necessario il superamento della prova finale.

b) Sono corsi di istruzione quelli destinati alla formazione e all'aggiornamento di Giudici, Procuratori arbitrali, Dirigenti di Associazione, Osservatori speciali di Lega e Arbitri. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti oggetto di approfondimento.

A tutti coloro che abbiano partecipato è rilasciato il relativo attestato.

## 80.DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI.

È compito del Settore Formazione emanare le direttive per lo svolgimento dei corsi mediante circolari che devono prevedere:

- il programma del corso;
- i nominativi dei relatori del corso, iscritti negli appositi Albi;
- il materiale di cui è opportuna la conoscenza;
- l'eventuale obbligatorietà alla partecipazione;
- il luogo di svolgimento e la durata del corso;
- ogni ulteriore informazione utile e necessaria.

## 81.INCENTIVI.

La Lcfc deve:

- incentivare la partecipazione annuale di almeno un Tesserato di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (per esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione del costo d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi Arbitri del corredo sportivo).

## 82.CREAZIONE E TENUTA DEGLI ALBI DEI FORMATORI.

È compito Settore Formazione istituire e tenere presso di sé i seguenti Albi dei formatori per:

- Dirigenti della Lcfc;
- Osservatori speciali di Lega;
- Arbitri e Guardalinee ufficiali;

- d) Giudici d'appello;
- e) Giudici disciplinari;
- f) Procuratore di Lega;
- g) Dirigenti di Associazione.

### **83. ALBI DELLE CATEGORIE.**

Il Settore Formazione deve istituire e aggiornare i seguenti Albi delle categorie per:

- a) Osservatori speciali di Lega;
- b) Dirigenti della Lcfc;
- c) Arbitri;
- d) Giudici d'appello;
- e) Giudici disciplinari;
- f) Procuratore di Lega.

### **84. REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE.**

Il Settore Formazione deve istituire e tenere il Registro contenente l'elenco aggiornato dei corsi di formazione tenuti durante l'anno sportivo con il tipo di corso effettuato, i nominativi dei formatori e quelli dei Tesserati che abbiano ottenuto il diploma o l'attestato di partecipazione.

### **85. CONSEGUENZE DEL MANCATO SUPERAMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE.**

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di Arbitro, di Osservatore speciale di Lega e di Giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo Albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

### **86. CREDITI FORMATIVI.**

Allo scopo di migliorare la cultura sportiva e incentivare la partecipazione alla vita associativa, è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione da parte di tesserati a eventi di istruzione.

La determinazione del numero dei crediti rientra tra i poteri discrezionali del Settore Formazione, il quale farà a tal fine riferimento all'interesse dei temi trattati, tenendo conto della durata dell'evento.

L'attribuzione dei crediti sarà comunque subordinata alla partecipazione all'intero evento se giornaliero o ad almeno un'intera sessione giornaliera, se l'evento è suddiviso in più giornate.

In favore delle Associazioni è prevista l'attribuzione di crediti formativi per la partecipazione di un loro delegato alle Assemblee informative non obbligatorie.

Ai crediti ottenuti dall'Associazione si sommano quelli dei suoi soci. Nel caso in cui il partecipante cambiasse Associazione, i crediti seguirebbero quest'ultimo a vantaggio delle Associazioni con le quali sarà tesserato.

### **87. BENEFICI ECONOMICI.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 81 RA, a fine stagione, verrà riconosciuto un beneficio economico alle Associazioni che avranno conseguito più crediti formativi, secondo i criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale.

Tali benefici saranno concessi, purché le Associazioni abbiano conseguito in Coppa disciplina meno di 60 punti per calcio a 11 e meno di 40 punti per calcio a 5.



***Fac-simile di modello per***

**RECESSO DAL RAPPORTO SPORTIVO DEL TESSERATO**  
(art.20/a RA)

